



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



TASI: PROFILI CRITICI E LEGITTIMITÀ DI UNA IPOTETICA DOPPIA IMPOSIZIONE

In un precedente intervento si è cercato di indagare quelli che sono i potenziali vizi di incostituzionalità di IMU (Imposta Municipale Unica). In questo ulteriore intervento si cercherà di sviluppare alcune considerazioni ulteriori in materia di TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)

di **Massimo Pipino**

IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto

Pubblicato, Venerdì 12 Gennaio 2018

Le considerazioni che sono state fatte in un precedente intervento a proposito di IMU devono essere opportunamente sviluppate, ma anche modificate ed evolute, in ordine a TASI, introdotta dal legislatore fiscale nell'ordinamento giuridico italiano in forza di quanto previsto dalla Legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 639 a 731 che, istituendo il mostro giuridico-fiscale tricefalo denominato IUC, che mescola un'imposta (IMU) e due tasse (TASI e TARI – ammesso che poi TARI non assuma le fattezze di tariffa con tutte le conseguenze del caso, innanzitutto a livello IVA), ne basa il presupposto impositivo su due ragioni del tutto disomogenee di cui

una **costituita dal possesso di unità immobiliari (e quindi collegandolo alla loro natura catastale e valore venale) e l'altra invece connessa all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali** creando una commistione del tutto illogica tra la tassazione di un bene in base al suo possesso/utilizzo e la fruizione di un servizio (vedi nota n. 1). La TASI (Tassa sui servizi indivisibili) ha il suo momento istitutivo all'interno dell'articolo 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 (il quale recita che “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti”) che, così come è stato più sopra anticipato, identifica quale soggetto passivo dell'imposta, ai sensi del successivo comma 671, **"chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari** di cui al comma 669" e la cui base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 675 della Legge n. 147/2013 in materia di applicazione dell'IMU, così come previsto dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) di cui già si è ampiamente trattato.

Orbene, l'articolo 13 del decreto richiamato dal comma 675 sopra citato rientra nelle disposizioni tributarie che danno effetto costitutivo ai fini IUC a partire dal 2014, limitatamente a TASI e TARI. Per brevità espositiva, si abbia sempre a mente quanto è già stato detto in merito all'articolo 4 dello Statuto del Contribuente (“Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti”), agli articoli 3, comma 2 (“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”), 23 (“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”), 47 (“La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi

del Paese”), 53 (“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”), 97 (“Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”) della Costituzione italiana ed all'articolo 1 del protocollo addizionale alla Carta dei Diritti dell'Uomo siglato a Parigi il 20 marzo 1952. In forza di quanto viene stabilito dai testi legislativi citati si potrebbe a buon diritto anche sostenere che la TASI abbia innanzitutto le sembianze di un "tributo **mascherato**" il cui scopo potrebbe essere inteso come quello di una forma di imposizione tipica intesa in senso stretto e non già quello di un tributo finalizzato alla remunerazione diretta di servizi (indivisibili) come vorrebbe far intendere il legislatore (quasi tendente ai principi costitutivi di una vera e propria tassa – magari il legislatore dovrebbe tenere presente la differenza fra “tassa” ed “imposta”).

In secondo luogo la TASI può apparire effettivamente nelle vesti di una "**doppia imposizione patrimoniale**": questo perché il tributo si basa sui presupposti che furono quelli della ex ICI (di cui al D.Lgs. n. 504/92) la cui odierna base imponibile è prevista ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge di cui sopra. Da ciò discende in perfetta logica che la norma istitutiva della IUC (la cui definizione è estremamente imprecisa) ha come presupposto impositivo il fatto consistente nel **possesso di unità immobiliari (così come accade con l'IMU)**, il tutto collegato alla natura ed al valore dell’immobile ed all'erogazione ed alla fruizione di servizi (indivisibili) comunali (ammesso e non concesso che questi effettivamente esistano anche perché la loro non esistenza non preclude la tassazione).

A ben vedere la differenziazione che è stata fatta dal legislatore in ordine ad IMU e TASI è solamente di mero scopo spartitorio di quanto risulta essere derivante dal gettito fiscale che dovrebbe essere suddiviso fra Amministrazioni comunali ed Amministrazione centrale.

Ciò che consegue da questo pasticcio normativo è che a carico del cittadino-contribuente si concretizza un'imposizione tributaria unica IUC che (per l'appunto) sostanzialmente ed effettivamente, sia nello spirito che nel corpo, **colpisce (per due volte) il medesimo bene consistente nel patrimonio immobiliare**, concretizzandosi nella nuova tassa sul macinato di ottocentesca memoria. Si aggiunga, per altro, che anche lo stesso rapporto e la medesima relazione della persona con la cosa, bene o diritto (possesso, detenzione, ecc.) subiscono lo stesso trattamento.

Note

Nota n. 1) Per chiarire meglio la situazione è opportuno chiarire, a costo di essere ripetitivi, che la IUC è composta dall'IMU (di natura patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili o di diritti reali su di essi) e di **una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili TASI (a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile)** e nella tassa sui rifiuti TARI (a carico dell'utilizzatore e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti).
